



COMUNE DI CASALFIUMANESE

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251

e-mail urp@casalfiumanese.provincia.bologna.it - pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E.R.P. – 2024

Ai sensi della L.R. 24/2001 e s.m.i, della D.A.L. 154/18 del 06/06/18 ed in attuazione del “Regolamento di accesso, mobilità e gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 59 del 12.12.2012 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30.11.2016, si provvede alla emanazione del presente Avviso Pubblico contenente la disciplina per la formazione della Graduatoria per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P) E.R.P. - 2024.

1. REQUISITI D'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Possono presentare domanda i cittadini in possesso dei requisiti di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica **previsti dalla vigente normativa regionale.**

I requisiti d'accesso sono disciplinati con Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni e dalla deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n. 154 del 06/06/2018.

In particolare, possono presentare domanda coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente.

Il presente requisito attiene al possesso di almeno uno fra i seguenti stati:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) essere cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- 3) essere familiare di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- 4) essere titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2 del D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 251 e s.m.i. (status di rifugiato politico e status di protezione sussidiaria);
- 5) essere cittadino straniero, titolare di permesso di soggiorno CE soggiornante di lungo periodo;
- 6) essere cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almenobiennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

Il requisito della cittadinanza è richiesto in possesso del solo richiedente.

b) Residenza o sede dell'attività lavorativa. È richiesto il possesso, in alternativa, di uno dei seguenti requisiti:

- 1) residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune di Casalfiumanese;
- 2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Casalfiumanese intendendosi comprovato tale requisito qualora:

2.1) nel Comune di Casalfiumanese si trova almeno una sede di lavoro e/o una sede legale dell'impresa/e alle cui dipendenze il richiedente ha svolto attività lavorativa per almeno sei mesi nel corso degli ultimi dodici mesi, alla data di presentazione della domanda o ha conseguito almeno il 50% del reddito imponibile ultimo fiscalmente certificato;

2.2) nel Comune di Casalfiumanese si trova almeno una sede legale della/e impresa/e individuale/i o partecipate del richiedente ed è stato fatturato almeno il 50% delle commesse di tutte le imprese individuali o partecipate del richiedente degli ultimi 12 mesi alla data di presentazione della domanda;

2.3) nel Comune di Casalfiumanese è stato fatturato almeno il 50% delle commesse da parte della/e impresa/e individuale/i o partecipate del richiedente negli ultimi dodici mesi alla data di presentazione della domanda di accesso alla graduatoria;

- 3) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi di Casalfiumanese comprovata da dichiarazione resa dal datore di lavoro.

Il richiedente iscritto all'AIRE può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni anche non continuativi; il presente requisito è richiesto in possesso del solo richiedente.

c) Residenza o attività lavorativa triennale nell'ambito regionale. È necessario altresì il possesso, in alternativa, per il solo richiedente, di uno dei seguenti requisiti:

- 1) residenza anagrafica nell'ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna da almeno 3 anni;
- 2) esercizio attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna da almeno 3 anni.

d) Limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili

I componenti il nucleo richiedente non devono essere titolari complessivamente di una quota superiore al 50% del diritto di proprietà, usufrutto o abitazione sul medesimo alloggio, **ovunque ubicato e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.**

Per tutti i richiedenti, la titolarità dei diritti sopra indicati è rilevabile dalla documentazione fiscale e dalla dichiarazione I.S.E.E. presentata, restando nella facoltà del Comune disporre eventuali altre forme di controllo. L'omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

Non preclude l'assegnazione di un alloggio di E.R.P.:

- la titolarità dei diritti sopra indicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulta essere inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio anche al 100%;
- il diritto di proprietà di un alloggio oggetto di procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3 del c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza di cui alla L. n. 76 del 2016, o della convivenza more uxorio, il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso ad un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa fra le parti.

Il presente requisito è richiesto in possesso a tutti i componenti il nucleo familiare.

e) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi

- 1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P., cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 8 agosto 1977 n. 513 o della Legge 24 dicembre 1993 n. 560 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- 2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

Il presente requisito è richiesto in possesso a tutti i componenti il nucleo familiare.

f) Situazione economica del nucleo familiare richiedente, valutato secondo i criteri stabiliti in applicazione del DPCM 159/2013, del successivo Decreto 7 novembre 2014 e del Decreto Interministeriale del 12 aprile 2017, delle successive modifiche normative, nei limiti stabiliti dalla normativa regionale vigente:

- Valore I.S.E.E. non superiore a Euro 17.428,46;
- Valore del patrimonio mobiliare ai fini I.S.E.E. non superiore a Euro 35.560,00.

Per verificare il rispetto di tale valore si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'I.S.E.E., al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Il superamento anche di uno solo dei 2 limiti comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:

- l'I.S.E.E. di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);
- il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'I.S.E.E., ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; a tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Verranno considerate valide le domande con allegate Attestazione I.S.E./I.S.E.E. in corso di validità o attestazione D.S.U di presentazione della domanda.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini dell'attestazione I.S.E.E. deve essere sottoscritta entro la data di scadenza del presente Avviso, pena l'esclusione.

2. CONDIZIONI DI PUNTEGGIO. RINVIO

I criteri e le condizioni soggettive e oggettive con l'attribuzione dei relativi punteggi sono quelli previsti ed indicati all'art. 9 del "Regolamento unico alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)", approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 59 del 12.12.2012 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30.11.2016.

3. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDE E INTEGRAZIONI ALLE DOMANDE VALIDE

La presentazione delle **nuove domande e delle eventuali integrazioni alle domande valide** nella precedente Graduatoria o presentate dopo la stessa ma prima dell'approvazione del presente bando, **dovrà essere effettuata**, ai sensi del T.U. n. 445/2000 s.m.i. e delle disposizioni legislative e dei regolamenti in materia di documentazione amministrativa attualmente vigenti, sotto forma di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per quanto riguarda i dati anagrafici, lo stato civile, la residenza e la

composizione del nucleo familiare richiedente e qualsiasi altra attestazione che comporti attribuzione di punteggio. Il richiedente dovrà pertanto allegare ogni altro documento che attesti le condizioni oggettive e soggettive non acquisibile direttamente presso la Pubblica Amministrazione.

Le domande e/o le eventuali integrazioni devono essere compilate **preferibilmente in stampatello** avvalendosi **esclusivamente dell'apposito modulo** predisposto e **reperibile presso:**

- **Ufficio URP** del Comune di Casalfiumanese, Piazza Armando Cavalli n. 15 – Casalfiumanese - **nei seguenti orari:**
 - o martedì dalle ore 9.00 alle 12.00
 - o giovedì dalle 15 alle 18
 - o sabato dalle 9.00 alle 12.00 (chiuso ultimo sabato del mese)

o scaricabile dal sito internet del Comune di Casalfiumanese www.comune.casalfiumanese.bo.it

Le domande possono essere compilate online all'indirizzo:

<https://servizionline.nuovocircondarioimolese.it/>

Le domande per partecipare alla Graduatoria dovranno essere presentate, corredate dalla fotocopia di un documento valido d'identità dell'assegnatario, a partire da **MERCOLEDÌ 13 MARZO 2024** e pervenire **entro e non oltre le ore 12.00 di SABATO 13 APRILE 2024 pena l'esclusione, con una delle seguenti modalità alternative:**

- **consegna a mano**, presso Ufficio Protocollo – Piazza Armando Cavalli n. 15 – Casalfiumanese, **nei seguenti orari:**
 - o martedì dalle ore 9.00 alle 12.00
 - o giovedì dalle 15 alle 18
 - o sabato dalle 9.00 alle 12.00 (chiuso ultimo sabato del mese)

allegando al modulo di domanda tutta la documentazione e copia del documento di identità valido;

- **inviare alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)** del Comune di Casalfiumanese esclusivamente all'indirizzo comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it avendo cura di precisare **nell'oggetto** “Contiene domanda di accesso alla Graduatoria per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica – E.R.P. 2024” e di allegare tutta la documentazione richiesta e copia del documento di identità valido in formato pdf.

Si precisa che, affinché siano considerate valide le domande di partecipazione all'Avviso pervenute, tale invio dovrà avvenire esclusivamente attraverso un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

In questo caso farà fede la data e l'ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata dal Comune di Casalfiumanese (ricevuta di avvenuta consegna); questa informazione sarà inviata automaticamente alla casella PEC del mittente, dal gestore di PEC.

Nel caso in cui il richiedente non disponga della firma digitale, come previsto dall'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 82/2005, la domanda di partecipazione e tutti i documenti allegati dovranno essere sottoscritti (firma in calce) acquisiti elettronicamente in formato pdf non modificabile e trasmessi come allegati.

Le domande presentate successivamente alla chiusura dell'Avviso verranno valutate per l'aggiornamento successivo secondo quanto previsto dal regolamento vigente.

Le domande presentate con qualsiasi altro mezzo non indicato nell'Avviso saranno **escluse dal presente aggiornamento.**

Saranno inoltre considerate nulle ed inefficaci:

- le domande non compilate sull'apposito modulo;
- le domande prive della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa.

Non si assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuale dispersione delle domande dipendenti da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La mancata comunicazione della variazione di residenza e/o domicilio comporta, in caso di impossibilità dell'ufficio a mettersi in contatto con l'istante, l'esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l'esclusione dall'assegnazione dell'alloggio.

4. DOCUMENTI DA ALLEGARE

Si evidenzia che con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente, consapevole delle pene previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., rilascia una dichiarazione con cui attesta la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dal presente Avviso e di tutte le condizioni indicate nella domanda medesima, per se stesso e per i componenti del nucleo richiedente, impegnandosi a produrre, a richiesta dell'ufficio competente, idonea documentazione.

Si precisa che laddove, nel modulo di domanda, è indicato che occorre allegare la documentazione/certificazione rilasciata dalla competente autorità, la mancanza dell'allegato avrà come effetto il mancato riconoscimento del punteggio.

Per quanto non previsto o specificato si richiamano tutti i contenuti del modulo di domanda e del citato regolamento vigente.

5. GRADUATORIA.

La Graduatoria predisposta dall'Ente Gestore, Acer Bologna, diviene definitiva ed esecutiva a seguito di approvazione con provvedimento comunale. La Graduatoria così approvata sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente. Nella Graduatoria sono indicate le domande dichiarate ammissibili con il punteggio complessivo.

Delle domande validamente pervenute sarà verificata la completezza e regolarità nonché il possesso dei requisiti da parte del nucleo richiedente.

Sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato sul modulo di domanda, documentate e/o accertate d'ufficio, sarà effettuata l'attribuzione in via provvisoria dei punteggi.

La Commissione di cui all'art. 2 del Regolamento, provvederà, di norma entro 90 giorni dalla chiusura del presente Avviso, alla formazione e adozione della Graduatoria Provvisoria.

A parità di punteggio conseguito si provvede alla definizione dell'ordine in Graduatoria fra i concorrenti mediante sorteggio.

In calce alla Graduatoria sono, inoltre, elencate le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

La Graduatoria Provvisoria, con indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per la procedura di ricorso, viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Casalfiumanese (www.comune.casalfiumanese.bo.it) per **trenta giorni** consecutivi.

La pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Casalfiumanese costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata. Sono, inoltre, adottate ulteriori e diversificate forme di pubblicizzazione atte a rendere edotti i concorrenti degli esiti della valutazione.

Entro i trenta giorni di pubblicazione della Graduatoria Provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati possono presentare ricorso nei confronti della propria posizione alla Commissione.

La Commissione, nei sessanta giorni successivi, esamina i ricorsi e forma la Graduatoria Definitiva per la successiva approvazione del Comune.

Con la nuova Graduatoria Definitiva risultante dal presente Avviso, su proposta della Commissione, il Comune determinerà la Graduatoria dei richiedenti in posizione utile all'assegnazione.

6. RISERVATEZZA DEI DATI CONTENUTI IN DOMANDA

Il richiedente con la sottoscrizione della domanda prende atto dell'informativa resa dal Comune di Casalfiumanese ai sensi dell'art. 13 del Reg. Ue. 2016/679 GDPR ed esprime il suo consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti alla predetta Amministrazione, nei limiti, per le finalità e con le modalità del presente Avviso, consapevole che tutte le informazioni in merito sono consultabili sul sito istituzionale comunale all'indirizzo internet: <http://www.comune.casalfiumanese.bo.it/privacy-policy>

Con la presentazione della domanda il richiedente e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare danno il loro consenso all'elaborazione e all'utilizzo dei dati contenuti o allegati alla domanda; per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili, essi sono raccolti dall'Amministrazione in osservanza delle disposizioni di legge vigenti e previo consenso scritto dell'interessato, espresso contestualmente alla presentazione dell'istanza.

Il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati in possesso di questa Amministrazione potranno essere comunicati e diffusi solo nei limiti delle attività collegate al presente Avviso nel rispetto della normativa vigente.

La presentazione della domanda implica, inoltre, la piena conoscenza ed il rispetto di tutte le norme anche regionali indicate nel presente Avviso pubblico.

Il titolare del trattamento è il Comune di Casalfiumanese con sede in Piazza A. Cavalli n. 15.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., si informa che il responsabile del procedimento è il Responsabile del I° Settore dott.ssa Tropea Maria Concetta.

Casalfiumanese, 13 marzo 2024

Il Responsabile del I° Settore
(dott.ssa Maria Concetta Tropea)